

N. 37076/2018 R.G.



TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO

Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea

Il Tribunale di Milano in composizione collegiale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati

dott. Pietro CACCIALANZA	Presidente rel.
dott. Olindo CANALI	Giudice
dott. Luca PERILLI	Giudice

ha pronunciato il seguente

D E C R E T O

nel procedimento camerale ex artt. 35 *bis* D. Lgs. 25/08 e 737 e ss. c.p.c. iscritto come in epigrafe promosso da

██████████, nato in Cina nel villaggio di ██████████, Comune di Gu Cheng, Città di Huaibin, Provincia di ██████████, codice CU ██████████, rappresentato e difeso dall'avv. Andrea Arcidiacono, presso il cui studio in Milano, via M. Gioia n. 41/A, è elettivamente domiciliato

-ricorrente-

contro

MINISTERO DELL'INTERNO, in persona del Ministro *pro tempore* - **COMMISSIONE TERRITORIALE PER IL RICONOSCIMENTO DELLA PROTEZIONE INTERNAZIONALE DI MILANO**

-resistente -

con l'intervento obbligatorio del **PUBBLICO MINISTERO**

Oggetto: Ricorso ex artt. 35 e segg. D. Lgs. 25/2008 per il riconoscimento della protezione internazionale.

In fatto

Con ricorso *ex art.* 35 D. Lgs. 25/2008 depositato il 25 luglio 2018, notificato unitamente al decreto presidenziale di designazione del giudice al Ministero dell'Interno (presso la competente Commissione Territoriale) e comunicato al Pubblico Ministero in sede, ██████████ ha adito il Tribunale di Milano - Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea - proponendo opposizione avverso il provvedimento di diniego della domanda di protezione internazionale emesso dalla competente Commissione Territoriale l' 8 marzo 2018 e notificato il 4 luglio 2018.

Risulta dunque rispettato il termine di trenta giorni dalla notificazione del provvedimento di rigetto applicabile al caso concreto e previsto a pena di inammissibilità dell'opposizione dal comma 2 dell'art. 35 *bis* D. Lgs. 25/2008.

L'amministrazione statale convenuta si è costituita in data 3 ottobre 2018 tramite funzionario delegato della Commissione, ha messo a disposizione la documentazione utilizzata nella fase amministrativa (art. 35 *bis* commi 7 e 8) e ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso.

Il Pubblico Ministero non ha presentato osservazioni né conclusioni.

Con decreto del 2 settembre 2019 il giudice delegato ha fissato per la comparizione delle parti l'udienza del 26 maggio 2020, successivamente differita per ragioni d'ufficio all' 11 dicembre 2020; ivi il ricorrente ha ripercorso il racconto svolto davanti alla Commissione fornendo notizie aggiornate sulla propria condizione abitativa e lavorativa in Italia, il difensore ha insistito nel ricorso e il giudice si è riservato di riferire al collegio.

La causa è stata discussa nella camera di consiglio del 21 dicembre 2020.

In diritto

Va premesso che la presente opposizione non si atteggia come un'impugnazione tecnicamente intesa, poiché l'autorità giudiziaria adita a seguito del diniego della domanda di riconoscimento di protezione internazionale non è vincolata ai motivi di opposizione ed è chiamata a un completo riesame nel merito della domanda, inizialmente inoltrata in sede amministrativa.

L'opposizione verte sul diritto del ricorrente di vedersi riconoscere lo status di rifugiato o la protezione sussidiaria a norma del D. Lgs. n. 251 del 19/11/2007, o in subordine il diritto al rilascio di un permesso di soggiorno per ragioni umanitarie *ex art. 5 co. 6 T.U.I.*

Nel modello C3 compilato presso l'Ufficio Immigrazione della Questura di Milano il **10 marzo 2016** il ricorrente ha dichiarato di aver lasciato la Cina il 21 agosto 2015 e di essere giunto in Italia all'aeroporto di Milano Malpensa il 22 agosto 2015, affermando di abitare al momento a Milano, in via Brambilla n. 10, presso la fondazione "Casa della Carità".

In sede di audizione davanti alla Commissione Territoriale, il 7 marzo 2018, il ricorrente, esprimendosi in lingua cinese in presenza di un interprete, in ordine alle proprie condizioni familiari, scolastiche e lavorative in patria ha dichiarato:

- ▶ di avere in Cina i genitori e un fratello maggiore, abitanti nella città di Foshan;
- ▶ di avere studiato per nove anni, conseguendo la licenza media;
- ▶ di avere svolto diversi lavori: impiegato in una ditta operante nel settore della pubblicità, gestore di una bancarella di frutta, cameriere in ristorante.

In ordine alle ragioni per le quali ha lasciato il proprio Paese, ha dichiarato di avere subito persecuzioni da parte del Governo per la propria fede religiosa, quale aderente al culto cristiano denominato Zhao Hui:

- ▶ era nato in una famiglia di persone credenti e nel 2012 era divenuto cristiano, "*perché credere nel Signore mi ha dato tanta grazia e pace e anche felicità, quindi ho deciso di credere nel 2012, ero fallito nei miei affari e mia madre mi ha fatto conoscere questa religione*";
- ▶ il 25 settembre 2013 era andato nel villaggio confinante per fare evangelizzazione e nel tornare a casa aveva trovato la porta aperta e i locali a soqqadro; erano state asportate anche due copie della Bibbia. Un vicino di casa gli aveva detto di avere visto "*un giovane pieno di ferite*" che indicava ad

alcuni agenti di polizia dove recarsi e il fratello che era stato arrestato; gli agenti gli avevano detto *“che eravamo credenti e quindi se mi vedevano che tornavo a casa dovevano denunciarmi”*, ma il vicino, conoscendo la sua fede e rettitudine, gli aveva consigliato di fuggire;

► era andato subito dai genitori e aveva detto loro che il fratello era stato arrestato, raccomandando che avvisassero la guida della Chiesa del pericolo che correvano; nel contempo avevano iniziato subito a pregare insieme il Signore, chiedendogli di proteggere il fratello e di non fargli tradire la Chiesa;

► dopo una settimana la guida Li della Chiesa gli aveva detto che il fratello era stato tradito da un giovane compagno di fede sottoposto ad atroci torture, che aveva descritto agli agenti anche la sua persona, pur non conoscendo il suo nome; gli aveva quindi raccomandato di stare attento e di non uscire di casa;

► dopo un mese il padre aveva ricevuto una telefonata della Questura, che lo invitava ad andare a prendere il figlio; il padre, per paura di essere scoperto, aveva spento subito il cellulare, aveva estratto la Sim Card e aveva immediatamente cambiato casa con tutta la famiglia, trasferendosi a Zhao Qing;

► dopo qualche settimana, tramite gli altri compagni, il fratello li aveva raggiunti: era magrissimo (da 90 kg era sceso a 65 kg), aveva ferite dappertutto e aveva raccontato l'accaduto: la polizia era entrata in casa rompendo le porte e aveva portato via denaro (9.700 rmb), un PC, due cellulari, tutti i libri religiosi e due copie della Bibbia; in un mese era stato interrogato cinque volte, ripetutamente torturato, sottoposto a lavori forzati e privato del cibo perché fornisse informazioni su di lui e sul resto della famiglia, sulla guida della Chiesa, sul luogo in cui si trovavano le offerte dei credenti; alla fine lo avevano lasciato andare, costringendolo a firmare *“tre lettere di non credere ad alcuna religione e di non fare propaganda”*;

► temendo che il fratello fosse pedinato, avevano cambiato casa di nuovo, anche perché la guida gli aveva detto che la polizia era venuta ripetutamente a cercarlo;

► nel 2014 si era diffusa la notizia di un documento segreto che ordinava l'arresto di tutti i cristiani; il fratello era andato a vivere da solo ed egli, non potendo più partecipare alle riunioni e sentendosi in pericolo, aveva ottenuto il passaporto (*“sono andato a fare il passaporto nell'ufficio che controllava l'entrata e l'uscita dalla Cina”*) ed era fuggito;

► non ha più notizie dei familiari: *“non ho il coraggio di contattarli perché la polizia cinese controlla il cellulare”*.

Nel provvedimento dell' **8 marzo 2018**, oggetto del presente procedimento, la Commissione ha considerato *“che quanto narrato, seppur astrattamente riconducibile all'art. 1 della Convenzione di Ginevra – in quanto le ragioni della fuga sono riconducibili ad uno dei cinque motivi – per quanto dettagliato, non è plausibile né credibile e risulta contraddittorio per le seguenti ragioni:*

► *appare poco credibile la vicenda in base alla quale la polizia abbia arrestato il fratello ma non lui, per il solo fatto che in quel momento non si trovava in casa. Sul punto, il richiedente stesso dichiara che la polizia lo aveva identificato a causa del tradimento di un compagno di fede, pertanto risulta poco plausibile che dal 2013 al 2015 sia sempre riuscito a fuggire senza che non gli sia capitato nulla;*

► *che in Cina il passaporto non venga rilasciato dalla polizia: la circostanza per cui il richiedente, nonostante fosse già noto alla polizia e sotto osservazione da parte delle autorità, sia riuscito ad ottenere senza difficoltà il rilascio del passaporto e del visto non trova conferma nelle informazioni sui Paesi di origine consultate, dalle quali si evince che le informazioni personali di quanti indagati e/o arrestati in connessione con incontri religiosi proibiti vengono classificate e raccolte in un database accessibile a tutti gli apparati di sicurezza cinesi, circostanza che induce a ritenere come non plausibile il fatto per cui i precedenti dell'istante non fossero venuti in prelievo al momento del rilascio del visto sul passaporto; analogamente un ricorso di cittadino cinese è*

stato oggetto di provvedimento di rigetto da parte della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, con le medesime motivazioni;

► per le medesime motivazioni non si ritiene plausibile che il richiedente abbia tranquillamente superato i controlli di frontiera, come dallo stesso riferito;

► peraltro non si ritiene credibile la sua adesione alla Chiesa evangelica sin dal 2012, della quale il richiedente conosce ben poco. Le informazioni date al riguardo sono molto superficiali, conosce elementi generici facilmente reperibili in Internet riferiti alla religione cristiana in generale, ma non peculiari del suo culto, del quale non conosce nulla e che difficilmente è riferibile con la sua attività di evangelizzazione svolta sin dal 2013.

La Commissione ha quindi ritenuto inesistenti, nel racconto, profili tali da condurre al riconoscimento delle maggiori forme di protezione, e non ha neppure ravvisato i presupposti per la trasmissione degli atti al Questore per il rilascio di un permesso di soggiorno di carattere umanitario.

Sulla completezza degli atti

In ordine al profilo della completezza degli atti, particolarmente rilevante soprattutto quando occorre valutare vicende nelle quali siano dedotti elementi potenzialmente riferibili a gravi atti di persecuzione, si deve ricordare, per prima cosa, il seguente principio di diritto affermato dalla Corte di Giustizia, Terza Sezione, nella causa C.560/2014 (sentenza resa il 9 febbraio 2017): “*Deve essere organizzato un colloquio quando circostanze specifiche, che riguardano gli elementi di cui dispone l'autorità competente oppure la situazione personale o generale in cui si inserisce la domanda di protezione sussidiaria, lo rendano necessario al fine di esaminare con piena cognizione di causa tale domanda*”.

Si vedano inoltre i seguenti punti della sentenza emessa dalla Corte di Giustizia (Seconda Sezione) il 26 luglio 2017 nella causa C-348/16, sull'esistenza (o meno) di un obbligo, ricavabile dalla direttiva “Procedure” e dall'art. 47 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea, in capo al giudice di procedere sempre e in ogni caso al rinnovo del colloquio personale:

42 Nel caso di specie, l'obbligo di procedere all'esame completo ed ex nunc degli elementi di fatto e di diritto, imposto al giudice competente dall'articolo 46, paragrafo 3, della direttiva 2013/32, deve essere interpretato nel contesto dell'intera procedura d'esame delle domande di protezione internazionale disciplinata da tale direttiva, tenendo conto della stretta connessione esistente tra la procedura di impugnazione dinanzi al giudice e la procedura di primo grado che la precede, nel corso della quale deve essere data facoltà al richiedente di sostenere un colloquio personale sulla sua domanda di protezione internazionale, a norma dell'articolo 14 della direttiva citata.

43 A questo proposito va constatato che, posto che il verbale o la trascrizione del colloquio personale con un richiedente, ai sensi dell'articolo 17, paragrafo 2, della direttiva 2013/32, deve essere reso disponibile unitamente al fascicolo, il contenuto di tale verbale o di tale trascrizione rappresenta un importante elemento di valutazione per il giudice competente quando esso procede all'esame completo ed ex nunc degli elementi di fatto e di diritto previsto all'articolo 46, paragrafo 3, di tale direttiva.

44 Ne consegue che, come ha rilevato l'avvocato generale ai paragrafi 58 e 59 e da 65 a 67 delle conclusioni, la necessità che il giudice investito del ricorso ex articolo 46 della direttiva 2013/32 proceda all'audizione del richiedente deve essere valutata alla luce del suo obbligo di procedere all'esame completo ed ex nunc contemplato all'articolo 46, paragrafo 3, di tale direttiva, ai fini della tutela giurisdizionale effettiva dei diritti e degli interessi del richiedente. Tale giudice può decidere di non procedere all'audizione del richiedente nell'ambito del ricorso dinanzi ad esso pendente solo nel caso in cui ritenga di poter effettuare un esame siffatto in base ai soli elementi

contenuti nel fascicolo, ivi compreso, se del caso, il verbale o la trascrizione del colloquio personale con il richiedente in occasione del procedimento di primo grado. In circostanze del genere, infatti, la possibilità di omettere lo svolgimento di un'udienza risponde all'interesse sia degli Stati membri sia dei richiedenti, menzionato al considerando 18 della direttiva citata, che sia presa una decisione quanto prima possibile in merito alle domande di protezione internazionale, fatto salvo lo svolgimento di un esame adeguato e completo.

La Corte di Cassazione, con un consolidato orientamento espresso sul punto, ha ribadito che non vi è automatismo, in caso di indisponibilità della videoregistrazione, tra obbligo del giudice di fissare udienza e necessità di ripetere l'audizione e che pertanto *“all'obbligo di fissare l'udienza non consegue automaticamente quello di procedere all'audizione del richiedente, purché sia stata garantita a costui la facoltà di rendere le proprie dichiarazioni, o davanti alla Commissione territoriale o, se necessario, innanzi al Tribunale. Ne deriva che il Giudice può respingere una domanda di protezione internazionale, senza che sia necessario rinnovare l'audizione dello straniero, se tale domanda risulti manifestamente infondata in base agli elementi di prova desumibili dal fascicolo e a quelli emersi attraverso l'audizione o la videoregistrazione svoltesi nella fase amministrativa”* (Cass. n. 28966/2019; conf. n. 5973/2019; n. 2817/2019; n. 17717/2018).

Nella specie, reputa il collegio che la fase di raccolta dei fatti rilevanti per l'esame della domanda di protezione internazionale debba considerarsi chiusa, essendo stati acquisiti tutti gli elementi necessari ai fini della decisione, tenuto altresì conto che la stessa difesa, nel ricorso, non ha prospettato la necessità di approfondimenti nuovi, ma ha domandato una più puntuale considerazione della pertinenza, rispetto al narrato, dei particolari *“che attestano le violenze e le intimidazioni subite dal ricorrente durante la propria permanenza in Cina, sia direttamente che indirettamente attraverso le percosse e l'arresto subito dal fratello”*.

In ogni caso, all'udienza dell' **11 dicembre 2020** il ricorrente, comparso, ha replicato alle osservazioni della Commissione, confermando per intero il proprio racconto e insistendo sui gravi pericoli ai quali, dopo il tradimento subito ad opera dell'adepto che aveva condotto all'arresto del proprio fratello, a sua volta si troverebbe esposto in caso di ritorno in patria.

Sulla valutazione di credibilità

Come insegna la Suprema Corte, *“la valutazione di credibilità o affidabilità del richiedente la protezione non è frutto di soggettivistiche opinioni del giudice di merito, ma il risultato di una procedimentalizzazione legale della decisione, la quale dev'essere svolta non sulla base della mera mancanza di riscontri oggettivi, ma alla stregua dei criteri stabiliti nel D. Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 5: verifica dell'effettuazione di ogni ragionevole sforzo per circostanziare la domanda; deduzione di un'idonea motivazione sull'assenza di riscontri oggettivi; non contraddittorietà delle dichiarazioni rispetto alla situazione del Paese; presentazione tempestiva della domanda; attendibilità intrinseca. Inoltre, il giudice deve tenere conto "della situazione individuale e delle circostanze personali del richiedente", con riguardo alla sua condizione sociale e all'età (D. Lgs. n. 251 del 2007, art. 5, comma 3, lett. c), e acquisire le informazioni sul contesto socio-politico del Paese di rientro, in correlazione con i motivi di persecuzione o i pericoli dedotti, sulla base delle fonti di informazione indicate nel D. Lgs. n. 25 del 2008, ed in mancanza, o ad integrazione di esse, mediante l'acquisizione di altri canali informativi (Cass. n. 16202/2012). La credibilità delle dichiarazioni del richiedente la protezione non può essere esclusa sulla base di mere discordanze o contraddizioni nell'esposizione dei fatti su aspetti secondari o isolati, quando sia mancato un preliminare scrutinio dei menzionati criteri legali previsti per la valutazione dell'attendibilità delle*

dichiarazioni, specie quando il giudice di merito non abbia concluso per l'insussistenza dell'accadimento (Cass. n. 8282/2013)" (Cass. 14.11.2017, n. 26921).

Nella specie, non ci sono ragioni per dubitare che il ricorrente, come da lui dichiarato, sia cittadino della Cina: si tratta di circostanza comprovata dal passaporto ottenuto a [REDACTED] il 26 giugno 2015, prodotto nel corso dell'audizione svolta presso la Commissione Territoriale.

E' quindi rispetto a questo Paese che, valutati i fatti e la condizione personale del richiedente, deve essere esaminato il rischio connesso a un eventuale rimpatrio.

La Commissione, come si è detto, ha ritenuto il racconto dello straniero non credibile sotto diversi profili: l'essere riuscito a sfuggire alla cattura dopo che il fratello era stato arrestato; l'aver conseguito il passaporto nonostante fosse noto alle forze dell'ordine; il non avere mostrato una puntuale conoscenza del culto cui asseritamente aveva aderito.

Ritiene il Tribunale di non condividere il giudizio della Commissione.

Sin dall'audizione resa il 7 marzo 2018 lo straniero aveva ben spiegato come l'arresto del fratello, avvenuto mentre egli non era in casa, avesse gettato nel panico tutti i componenti della famiglia: il padre aveva cercato ogni modo per evitare di essere rintracciato dalle forze dell'ordine, tenendo il cellulare spento, estraendo la Sim Card e cambiando abitazione; la famiglia lo aveva seguito spostandosi a più riprese tra il 2013 e il 2015. E' vero che, sul punto, nell'audizione il ricorrente aveva reso dichiarazioni del tutto scarse (*"Mi sono trasferito, quindi mi cercavano continuamente ma non mi hanno trovato, ho cambiato tre volte casa, la polizia cinese con la scusa di controllare la residenza veniva a casa, quando ero a casa la polizia cinese chiedeva se c'erano persone che credevano in Dio e se sono cristiani, ho cambiato la casa continuamente"*); è anche vero, però, che nell'udienza dell' 11 dicembre 2020 egli ha più precisamente riferito che da aprile a agosto 2014 aveva vissuto a Zhao Qing e da dicembre 2014 a maggio 2015 a Foshan, abitando in una camera presa in locazione e mantenendosi con i guadagni dell'attività di cameriere all'epoca svolta in orari serali, per evitare i controlli; subito dopo si era trasferito a Henan e qui, nel mese di giugno 2015, aveva chiesto e ottenuto il passaporto.

Appare, poi, davvero non pertinente alle risultanze processuali l'assunto della Commissione concernente una descrizione solo superficiale, da parte del ricorrente, del culto praticato in patria, e una conoscenza della religione che avrebbe potuto essere stata tratta anche solo da informazioni apprese da strumenti informatici.

A parere del collegio, al contrario, si riscontrano nel racconto tratti ed elementi di genuinità ed autenticità davvero rari.

Per prima cosa, il ricorrente ha ben spiegato come la propria adesione alla religione cristiana derivasse sì da un contesto familiare a ciò favorevole, essendo egli nato e cresciuto in una famiglia credente, ma si fosse evoluta in una personale convinzione, maturata nel tempo grazie ad una lettura tutt'altro che minimale delle Sacre Scritture e ad una interpretazione radicatasi attraverso una continua meditazione dei testi.

Invitato a riferire le proprie conoscenze, il ricorrente ha mostrato sin dall'audizione resa davanti alla Commissione elementi di grande concretezza, spontaneità e corrispondenza a plurimi brani dell'Antico e del Nuovo Testamento, citati con precisione e con altrettanta efficacia collocati come spunti da cui trarre consolazione e arricchimento spirituale durante le vicissitudini della propria esistenza.

Si considerino, in proposito, le seguenti dichiarazioni:

- ▶ nel 2012, in un momento in cui era particolarmente addolorato per il fallimento delle proprie attività, la madre gli aveva detto che *“credere nel Signore poteva ottenere la grazia”* e gli aveva raccontato *“la storia di Giobbe nella Bibbia, quando Giobbe ha perso tutte le sue cose e continua a credere in Dio, e Dio è da lodare; siccome Giobbe si è sottomesso a Dio, ha ricevuto molti benefici”*;
- ▶ leggendo i Vangeli aveva compreso che *“il Signore sapeva il dolore degli esseri umani e le difficoltà... ha guarito i ciechi e gli zoppi, e mi è venuto in mente quando ero piccolo, spesso mi ammalavo e a causa del Signore Gesù sono riuscito a vivere fino adesso, quando mi ammalavo i miei genitori pregavano per me. Quindi il Signore Gesù mi ha guarito, devo crederlo”*;
- ▶ meditando i Vangeli aveva imparato ad amare la persona di Gesù, *“unico figlio di Dio... è nato da Maria, che era incinta per lo Spirito Santo, nato a Betlemme e cresciuto a Nazareth, all’età di trent’anni è stato battezzato e ha iniziato a fare il suo lavoro facendo beneficenza del Regno in cielo. In questo periodo ha fatto tanto lavoro come quello che ho raccontato, ha fatto tre anni e mezzo di lavoro, infine per salvare tutti gli esseri umani viene messo sulla croce, sanguinava e così purificava i peccati delle persone. Prima, quando ho detto che sono stato salvato, volevo lodarlo, e dopo ho realizzato che non mi ha solo guarito, ma mi ha indicato anche la strada giusta della vita. Il Signore ha detto che una persona ha guadagnato tutto il mondo e ha perso la sua vita, che beneficenza poteva avere, cosa poteva scambiare con la vita le persone; quindi, se adesso guadagnavo tanti soldi, non potevo ottenere la vita: Matteo, 16.26”*;
- ▶ illustrando *“la nostra dottrina”*, ha indicato quale fondamento *“il libro dei Romani al capitolo 10, versetto 12 e 13: in questi due versetti dice che i giudei e i siridi non hanno diversità tra di loro, hanno un Dio solo che dà beneficenza a tutti quelli che pregano, perché tutti quelli che invocano il nome del Signore possono essere salvati”*.

Vi è davvero una non comune corrispondenza tra le sue parole e i testi citati:

- ▶ il testo del Vangelo di Matteo, cap. 16, v. 26 recita: *“Qual vantaggio infatti avrà l'uomo se guadagnerà il mondo intero, e poi perderà la propria anima? O che cosa l'uomo potrà dare in cambio della propria anima?”*;
- ▶ il testo della Lettera di S. Paolo ai Romani (cap. 10, vv. 12-13) recita: *“Non c'è distinzione fra Giudeo e Greco, dato che lui stesso è il Signore di tutti, ricco verso tutti quelli che lo invocano. Infatti: Chiunque invocherà il nome del Signore sarà salvato”*;
- ▶ la descrizione degli episodi salienti della vita di Gesù e dell’opera da Lui compiuta negli ultimi tre anni della sua vita, e la riflessione sul significato della sua morte in croce corrispondono in maniera completa e riflettuta agli elementi su cui si fonda la preghiera cristiana del *“Credo”*.

E’ francamente difficile ritenere che il richiedente avesse così interiorizzato le Scritture, tanto da farle proprie con riferimento a specifici accadimenti della propria vita, solo dopo la sua venuta in Italia, e le conoscesse a tal punto nonostante – in ipotesi contraria al suo racconto – non avesse mai abbracciato la fede cristiana in patria; l’ipotesi della Commissione, secondo cui i singoli brani sono facilmente reperibili sugli strumenti di comunicazione, non tiene conto del fatto che il ricorrente, che non ha una formazione scolastica particolarmente elevata e non ha neppure svolto, in Cina, lavori particolarmente qualificanti dal punto di vista intellettuale, non li ha citati come una lezione imparata a memoria, ma li ha indicati come fonti attraverso le quali leggere momenti e vicende particolarmente importanti della sua vita; porre simili relazioni tra Sacre Scritture e storia personale non può certo essere frutto di un superficiale e goffo tentativo di ottenere un rifugio attraverso una lezione acriticamente imparata. Egli, per di più, ha riferito ad un periodo preciso, *“aprile 2012”*, il momento in cui *“mi sono battezzato e sono diventato cristiano ufficialmente”*, ha precisato di credere nei Sacramenti del Battesimo e della Comunione, e così ha professato, in conclusione, la propria fede e manifestato i propri timori in caso di rientro in patria:

“A causa della mia religione ho trovato la strada giusta della mia vita.

Se torno in Cina, devo affrontare l'arresto del Governo cinese e sarà come mio fratello e potrei essere torturato dalla polizia con tanti modi. Se non sopporto la tortura io tradisco la mia Chiesa, la mia vita religiosa finirà, e questo non potevo sopportarlo, non potevo essere come Giuda, non tradisco la mia fede”.

Si tratta, insomma, di una attendibilità intrinseca evidente, riscontrata da una notevole corrispondenza a brani biblici di diverso tenore e di diversa origine, tale da rendere davvero non credibile che lo straniero si sia limitato a ripetere testi letti frettolosamente, riproponendone le parole nel tentativo di dimostrare una persecuzione religiosa che, in realtà, non lo abbia minimamente toccato.

La paura dello straniero di non saper resistere ad eventuali torture e di cadere di fronte ad esse, così tradendo la fede dei fratelli ed esponendoli a loro volta ad arresti e trattamenti disumani a causa del loro credo coincide esattamente con l'angoscia di chi, conoscendo la persecuzione, soffre non solo al pensiero di quello che potrebbe capitare a lui in caso di rientro forzato in patria, ma soprattutto per le conseguenze che i confratelli potrebbero subire da una sua abiura.

Ne consegue che il giudizio sull'attendibilità del racconto del ricorrente deve essere completamente rivisto.

Sullo status di rifugiato

È noto come per il **riconoscimento dello status di rifugiato**, sia necessario, secondo il D. Lgs. n. 251/2007, che venga adeguatamente dimostrato che il richiedente abbia subito o rischi concretamente di subire:

- ▶ atti persecutori come definiti dall'art. 7 (si deve trattare di atti, posti in essere anche in una delle forme previste dal II comma di tale norma, sufficientemente gravi e tali, per natura e frequenza, da rappresentare una violazione grave dei diritti umani fondamentali, ovvero da costituire la somma di diverse misure, il cui impatto si deve risolvere in una grave violazione dei medesimi diritti);
- ▶ da parte dei soggetti indicati dall'art. 5 (Stato, partiti o organizzazioni che controllano lo Stato o gran parte del suo territorio, soggetti non statuali se i responsabili dello Stato o degli altri soggetti indicati dalla norma non possano o non vogliano fornire protezione);
- ▶ per motivi riconducibili alle ampie definizioni di cui all'art. 8 (gli atti di persecuzione devono essere riconducibili a motivi di razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un particolare gruppo sociale od opinione politica).

Deve, altresì, apparire ragionevole l'esclusione dell'esistenza dei soggetti di cui all'art. 6 (Stato, partito e organizzazioni, anche internazionali, che controllino lo Stato o parte del suo territorio e che offrano protezione delle condotte persecutorie).

Nel caso in esame, nonostante non abbia subito persecuzioni di persona, il ricorrente esprime il timore, in caso di rimpatrio, di essere arrestato e torturato a causa della sua fede religiosa.

Il timore soggettivo espresso, particolarmente intenso come si è visto in sede di valutazione della credibilità del racconto, è ampiamente riscontrato dalle informazioni sul Paese di origine. Le fonti consultate ¹ riportano, infatti, come in Cina la libertà di culto sia ammessa unicamente per gli aderenti alle cd. religioni patriottiche - il Buddismo, il Taoismo, l'Islam, il Cattolicesimo e il Protestantismo - e soltanto laddove si svolgano nell'ambito dell'operatività delle rispettive associazioni. Solamente i gruppi religiosi appartenenti ad una di queste cinque religioni, che

¹ DFAT, Country Information Report People's Republic of China, 03/10/2019, <https://www.dfat.gov.au/sites/default/files/country-information-report-china.pdf>, pp. 23-25.

operano sotto la direzione dello United Front Work Department (UFWD) del governo cinese, possono registrarsi e praticare legalmente attività di culto. Ciò comporta, per tali gruppi religiosi, la necessità di rispettare determinate disposizioni in tema di costruzione e ristrutturazione degli edifici religiosi, limitazioni alla frequenza delle funzioni religiose, controlli sulla selezione del clero, obbligo per gli adepti di giurare fedeltà alla patria e divieto di svolgere attività di proselitismo in luoghi pubblici o luoghi di culto non registrati. D'altra parte, la legge penale cinese ritiene illegali le fedi religiose definite come “cult organisations” o “xie jiao”², ossia insegnamenti eterodossi accusati di diffondere idee superstiziose che sono considerate dannose per la società³. I seguaci di tali chiese, definite anche come domestiche, sono considerati sovversivi in quanto professano una fede inserita nel mercato nero (black market), che a differenza di altre fedi collocate dal Partito Comunista nel mercato “rosso” o “grigio”, sono quelle soggette al maggior grado di repressione⁴. Dal 1995 il Partito Comunista Cinese (PCC) mantiene la lista degli xie jiao⁵, il cui ultimo aggiornamento risale a settembre 2017; tra essi figura il gruppo denominato “The Shouters”, appellativo dispregiativo dato dal governo cinese e che invece gli adepti chiamano “Chiesa di Zhao Hui”.

I membri sono pertanto punibili dalla legge, attraverso l'art. 300 del codice penale, che prevede una pena dai 3 ai 7 anni di detenzione o in alcuni casi l'ergastolo⁶.

Dalle fonti consultate⁷ emerge come l'art. 300 del codice penale venga usato dalle autorità nazionali in maniera arbitraria e discriminatoria nei confronti delle persone appartenenti ai cosiddetti xie jiao che si stanno diffondendo rapidamente nel Paese e che rifiutano di conformarsi alle regole imposte dal PCC.

Le fonti esaminate riportano che gli appartenenti a gruppi cristiani non registrati rischiano di essere picchiati, arrestati, imprigionati, di perdere il lavoro e che il luogo di preghiera venga distrutto, al fine di obbligarli a registrarsi nelle liste del PCC⁸. Nel report annuale sulla libertà religiosa in Cina⁹, il Dipartimento di Stato americano evidenzia come vi siano numerosi report che segnalano la violenta condotta delle forze di polizia cinesi nelle fasi dell'arresto e della detenzione di leaders e membri delle chiese domestiche, i quali vengono sottoposti a giudizio sulla base di attività criminali

² Bitter Winter, Se la tua religione è uno xie jiao, vai in prigione. Ma che cos'è uno xie jiao?, 08/08/2018, <https://it.bitterwinter.org/ma-che-cose-uno-xie-jiao/>.

³ Bitter Winter, “Yes, Torture Is Used in China”: A Church of Almighty God Refugee in Spain Speaks Out, 19/02/2020, https://bitterwinter.org/a-church-of-almighty-god-refugee-in-spain/#Hoping_for_asylum_in_Europe.

⁴ Netherlands Ministry of Foreign Affairs: Country of origin information report China, 1 July 2020, https://coi.easo.europa.eu/administration/netherlands/PLib/2020_07_MinBZ_NLMFA_COI_Report_China_Algemeen_Ambtsbericht_China.pdf, p.40.

⁵ Bitter Winter, Elenco degli xie jiao, <https://it.bitterwinter.org/vocabulary/elenco-degli-xie-jiao/>

⁶ Netherlands Ministry of Foreign Affairs: Country of origin information report China, 1 July 2020, https://coi.easo.europa.eu/administration/netherlands/PLib/2020_07_MinBZ_NLMFA_COI_Report_China_Algemeen_Ambtsbericht_China.pdf, p. 41

⁷ Bitter Winter, Articolo 300: l'arma segreta del PCC per la persecuzione religiosa, 10/04/2019, <https://it.bitterwinter.org/articolo-300-larma-segreta-della-persecuzione-religiosa-del-pcc>

⁸ Freedom House, “Special report – The battle for China's Spirit”, February 2017, https://freedomhouse.org/sites/default/files/FH_ChinasSprit2016_FULL_FINAL_140pages_compressed.pdf

⁹ USDOS – US Department of State: 2019 Report on International Religious Freedom: China (includes Tibet, Xinjiang, Hong Kong and Macau) – China, 10 June 2020, <https://www.state.gov/reports/2019-report-on-international-religious-freedom/china/>

inconsistenti, perlopiù legate alle loro pratiche religiose. Oltre a ciò, vengono riportati casi di decessi, torture (deprivazione del sonno e cibo) ed espianto coatto di organi durante il periodo di detenzione¹⁰. Le fonti riportano che gli Shouters furono per la prima volta messi al bando nel 1983 e da quel momento molti di loro furono arrestati e detenuti; chi è riuscito a sottrarsi vive nel costante timore di essere individuato¹¹. I membri degli Shouters, come il ricorrente, sono dunque soggetti a persecuzioni, arresti e detenzioni in quanto affiliati ad un gruppo considerato illegale che diffonde idee e pratiche superstiziose che ledono la legge dello Stato¹².

Orbene, le informazioni riportate dalle fonti menzionate hanno indotto il Collegio a valutare che, contrariamente a quanto affermato dalla Commissione Territoriale, se il ricorrente dovesse essere rimpatriato in Cina, correrebbe il rischio di subire atti persecutori nella forma di una grave violazione dei suoi diritti umani fondamentali, come atti di violenza fisica o psichica (art. 7 co. 2 lett. a D. Lgs. 251/2007) e azioni giudiziarie o sanzioni penali discriminatorie (art. 7 co. 2 lett. c D. Lgs. 251/2007).

In merito all'analisi dei responsabili della persecuzione (art. 5 D. Lgs. 251/2007) e dei soggetti che offrono protezione (art. 6 D. Lgs. 251/2007), nel presente caso rileva il fatto che l'attore della persecuzione è lo Stato che, come riportano le fonti sopra citate, viola i diritti umani fondamentali dei membri del gruppo degli Shouters, usando violenza fisica, psichica, nonché perseguendo i fedeli per la loro appartenenza religiosa. Il ricorrente sarebbe dunque, in caso di rimpatrio, esposto al rischio di subire atti persecutori da parte delle autorità del suo Paese, in assenza di soggetti in grado di offrire protezione.

Da ultimo, nel caso in esame è evidente la sussistenza di un nesso causale tra gli atti di persecuzione e uno o più dei cinque motivi convenzionali di cui al citato art. 7 del D. Lgs. 251/2007 (razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un particolare gruppo sociale ed opinione politica).

In particolare, ad avviso del collegio, gli atti di persecuzione sono motivati dalla fede religiosa del ricorrente e dalla sua appartenenza alla chiesa domestica detta degli Shouters. Difatti, le azioni delle autorità cinesi hanno l'effetto di precludere e limitare al ricorrente l'esercizio del suo diritto alla libertà di pensiero, coscienza e religione, come sancito, inter alia, nell'art. 18 della Dichiarazione Universale dei diritti dell'uomo (1948). Il termine "*religione*", come suggerito dalle Linee guida UNHCR¹³, può includere il concetto di credo teistico, come nel caso del ricorrente, e la libertà di religione può essere intesa anche come libertà di manifestare la propria religione sia individualmente che in pubblico. Parimenti, l'art. 10 co. 1 lett. b) D.lgs. 251/2007, stabilisce che "*il termine -religione- include, in particolare, le convinzioni teiste, non teiste e ateiste, la partecipazione a, o l'astensione da, riti di culto celebrati in privato o in pubblico, sia singolarmente sia in comunità, altri atti religiosi o professioni di fede, nonché le forme di comportamento personale o sociale fondate su un credo religioso o da esso prescritte*". In merito, la Corte di Giustizia Europea, nella decisione *X and Y v. Germany* (2012), richiamando l'art. 10 (1)

¹⁰ Ibid.

¹¹ IRB- Immigration and Refugee Board of Canada: China: The Shouters, including origins and founders, core beliefs, activities and treatment of members by authorities (2017 – October2019) [CHN106373.E], 23 October 2019, <https://irb-cisr.gc.ca/en/country-information/rir/Pages/index.aspx?doc=457948&p1s=1>

¹² Ibid.

¹³ UNHCR, Guidelines on international protection: Religion-Based Refugee Claims under Article 1A(2) of the 1951 Convention and/or the 1967 Protocol relating to the Status of Refugees, 28 April 2004, <https://www.unhcr.org/publications/legal/40d8427a4/guidelines-international-protection-6-religion-based-refugeeclaims-under.html>, pp. 4-5

della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea (2000) e l'art. 9 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, ha stabilito che la libertà di religione è un diritto umano fondamentale, la cui violazione può costituire persecuzione se il soggetto corre il rischio di essere perseguito per la sua fede. Inoltre, le autorità del Paese di rifugio non possono ragionevolmente argomentare che il richiedente possa evitare la persecuzione nascondendo il proprio credo all'agente della persecuzione. La libertà di religione, secondo la Corte, può essere limitata dalla legge solamente se necessario al fine di tutelare la sicurezza pubblica, l'ordine, la salute, la morale o i diritti e le libertà altrui, come ad esempio le misure volte ad impedire attività criminali ¹⁴. Nel caso di specie, la limitazione alla libertà di religione che il governo cinese impone al ricorrente si manifesta sia come impossibilità di professare la fede individualmente, elemento ritenuto fondamentale per la propria identità, sia come negazione di manifestare in pubblico il proprio credo, riunendosi con gli altri fedeli e facendo attività di proselitismo. Dalle fonti consultate e sopra menzionate, non emerge che i membri degli Shouters siano coinvolti in attività che possano rappresentare un pericolo per la sicurezza pubblica, l'ordine, la salute, la morale o i diritti e le libertà altrui.

Oltre a ciò, le informazioni sul Paese di origine sopra richiamate ¹⁵ evidenziano come l'appartenenza al gruppo religioso degli Shouters possa essere considerata dalle autorità come un atto sovversivo, contrario alle regole dello Stato cinese in quanto questa organizzazione non accetta di conformarsi alle stesse. Alla luce di quanto appena evidenziato, rileva come l'affiliazione del ricorrente ad un gruppo considerato un culto *xie jiao* possa essere visto dalle autorità cinesi come un'azione di natura politica. Pertanto, egli, in caso di rimpatrio, potrebbe essere oggetto di persecuzione non solamente per motivi religiosi, ma anche per un'opinione politica che gli viene attribuita dallo Stato cinese, il quale vede nella sua fede religiosa un atto di sovversione alle sue leggi.

Quanto alla pratica religiosa in Italia, il ricorrente ha affermato di avere iniziato a frequentare nel mese di marzo 2017 la Chiesa cristiana evangelica di Milano, via [redacted] e ha richiamato, in particolare, la lettera di conferma di tale partecipazione, datata 25 giugno 2017 (doc. 5) e alcune fotografie, prodotte come doc. 6, che lo mostrano presente in attività di preghiera e in momenti conviviali in luogo. Ha affermato, altresì, di avere continuato la pratica religiosa negli spazi della chiesa sino al mese di febbraio 2020 e di averla poi dovuta interrompere a causa della pandemia, continuandola a casa.

Le attività del ricorrente in Italia rappresentano quindi la continuazione del percorso di studio e avvicinamento alla fede cristiana iniziato nel Paese di origine, che il ricorrente può ora vivere ed esprimere liberamente. Questo elemento, come stabilito dall'ordinanza della Corte di Cassazione 18972/20, deve necessariamente essere valutato nel quadro più ampio della richiesta di asilo del ricorrente, essendo l'attività svolta in Italia una continuazione di convinzioni già manifestate nel Paese di origine prima della partenza.

Per il resto, va dato atto che sia dal punto di vista abitativo che da quello lavorativo l'integrazione dello straniero non è ancora del tutto compiuta.

Dal punto di vista abitativo, egli ha dichiarato di abitare dal mese di ottobre 2019 a Milano, in via [redacted], insieme a due connazionali credenti conosciuti in Italia e di versare ogni mese un canone di 300.00 euro. Ivi, ha spiegato, *“ogni mattina leggo la Bibbia e vivendo con loro facciamo*

¹⁴ Ibid., p. 6

¹⁵ In particolare IRB – Immigration and Refugee Board of Canada: China: The Shouters, including origins and founders, core beliefs, activities and treatment of members by authorities (2017 – October 2019) [CHN106373.E], 23 October 2019, <https://irb-cisr.gc.ca/en/country-information/rir/Pages/index.aspx?doc=457948&pls=1>

preghiere insieme e condividiamo i nostri pensieri. Guardiamo anche alcuni video, facciamo incontri su Team e leggiamo poesie sulla nostra fede”.

Dal punto di vista lavorativo, ha affermato di avere svolto l'attività di aiuto cuoco presso il ristorante di [redacted] nell'ambito di un rapporto di apprendistato professionalizzante stipulato dal 2 dicembre 2017 all' 1 febbraio 2021 (doc. 8), in due diversi periodi, da dicembre 2017 a febbraio 2020 e da luglio a ottobre 2020 e di avere al momento sospeso la propria prestazione a causa della pandemia e delle chiusure sopravvenute nei locali.

Per i motivi sopra esposti, il Tribunale ritiene sussistere con un ragionevole grado di probabilità il pericolo che, in caso di rientro in Cina, il sig. [redacted] possa essere sottoposto ad atti persecutori per motivi religiosi, da intendersi anche come espressione di opinioni politiche. Sono quindi integrati i presupposti per il riconoscimento dello status di rifugiato ai sensi dell'art. 2 lett. e) D.lgs. 251/2007.

Il ricorso va, pertanto, accolto.

Considerato che il ricorrente è ammesso al patrocinio a spese dello Stato e che dunque l'amministrazione statale convenuta andrebbe condannata a rifondere a se stessa le spese ex art. 133 D.P.R. 115/2002, nulla va disposto sulle spese di lite.

Si provvede con separato decreto contestuale – ai sensi dell'art. 83 comma 3-bis D.P.R. 115/2002 - alla liquidazione dei compensi in favore del difensore.

P.Q.M.

Il Tribunale di Milano così provvede:

in accoglimento del ricorso proposto da [redacted], nato in Cina nel villaggio di [redacted] Comune di [redacted] [redacted] codice CUI [redacted], avverso il provvedimento di diniego della domanda di protezione internazionale emesso dalla competente Commissione Territoriale l' 8 marzo 2018 e notificato il 4 luglio 2018

dichiara

[redacted] persona a cui deve essere accordato lo **status di rifugiato** ai sensi dell'art. 1(A)2 della Convenzione di Ginevra del 1951.

Nulla per le spese.

Manda alla cancelleria per la comunicazione alle parti.

Così deciso in Milano, nella camera di consiglio del 21 dicembre 2020.

Il Presidente estensore *dott. Pietro Caccialanza*